

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

Allegato B

**Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2
Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale .**

**Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed
individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture
di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.**

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

Sommario

Parte I.....	3
Premessa.....	3
1. Destinatari delle Linee Guida.....	4
2. Condizioni di accesso alle risorse finanziarie della Misura 7.2.....	4
3. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie della Misura 7.2.....	4
Parte II.....	6
Vademecum normativo.....	6
1. Forniture di beni.....	6
1.1 Caratteri.....	6
1.2 Normativa di riferimento.....	6
2. Personale interno.....	8
2.1 Caratteri.....	8
2.2 Normativa di riferimento.....	8
3. Erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.....	8
3.1 Norma generale in materia di utilizzo delle risorse umane da parte della P.A.....	8
4. Affidamenti cd. "in house".....	9
4.1 Caratteri.....	9
4.2 Normativa di riferimento.....	10
5. Appalto di servizi.....	10
5.1 Caratteri.....	10
5.2 Normativa di riferimento.....	10
6. Incarichi individuali di consulenza.....	12
6.1 Caratteri.....	12
6.2 Normativa di riferimento.....	12
7. Incarichi dirigenziali di alta specializzazione.....	12
7.1 Caratteri.....	12
7.2 Normativa di riferimento.....	12
Appendice 1.....	14
Appendice 2.....	15

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

Parte I

Premessa.

Il Complemento di Programmazione, approvato con Delibera della G.R n° 3207 del 7 novembre 2003, al Capitolo 1.E., dedicato alla Progettazione Integrata, al paragrafo 1.E.3.4 "Attuazione", prevede che il Capofila di P.I. può *utilizzare le risorse che l'Asse VII del P.O.R. gli attribuisce per l'espletamento delle sue funzioni, utilizzando personale interno proprio e degli altri enti partecipanti al Tavolo; può alternativamente farsi supportare da Agenzie in house, previo quesito al Ministero per le politiche comunitarie. Qualora non esistano i presupposti per lavorare in house può, motivando, selezionare personale a contratto e/o consulenti o una società attraverso procedure di evidenza pubblica.*

In particolare, la Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*, così come identificata dal C.d.P. "contribuisce al rafforzamento del partenariato istituzionale nei territori e nelle filiere oggetto dei P.I.T.

La Misura si articola nelle seguenti azioni, che prevedono operazioni conformi alle tipologie di cui al punto 2 della norma n. 11 dell'allegato al Regolamento (CE) 1145/2003.

A. Sostegno alle attività di animazione, concertazione, comunicazione, attuazione, sorveglianza e coordinamento dei PI.

L'azione si prefigge di realizzare attività di animazione sul territorio volte alla sistematizzazione delle funzioni necessarie alla buona gestione dei progetti integrati, al fine di fare emergere le capacità propositive, progettuali e di aggregazione partenariale dei territori; nonché di realizzare azioni di benchmarking, di identificazione e definizione di standard, di modelli di strumenti di intervento e di buone prassi e di sostenere la riorganizzazione e il rafforzamento delle strutture coinvolte nella progettazione e realizzazione dei progetti integrati, sia a livello regionale che degli enti capofila.

B. Sviluppo e adeguamento dei processi di monitoraggio e del controllo di gestione dei PI.

L'azione prevede l'estensione del sistema di monitoraggio del P.O.R. agli Enti capifila dei PI e alle altre istituzioni locali coinvolte, nonché la definizione e implementazione del sistema di controllo di gestione.

C. Studi, analisi e trasferimento di buone prassi.

L'azione prevede la promozione per l'acquisizione di un adeguato quadro conoscitivo del contesto socioeconomico e territoriale della Regione per rilevare i bisogni di riprogrammazione e migliorare la misurabilità degli effetti dei progetti integrati; nonché di promuovere il trasferimento di buone prassi e il confronto di esperienze con i programmi operativi che contengono progetti integrati".

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

Le presenti Linee Guida, predisposte dall'Unità Progetti Integrati, si pongono l'obiettivo di fissare le modalità di accesso alle risorse finanziarie della Misura 7.2, definendo le procedure per l'utilizzo della Misura e individuando la normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

1. Destinatari delle Linee Guida.

Le presenti Linee Guida sono rivolte ai soggetti che, secondo quanto stabilito dal C.d.P. , possono accedere alle risorse finanziarie della Misura 7.2 quali l' Unità Progetti Integrati e gli Enti che realizzano i P.I., ovvero:

- per le Azioni a) e b): Enti e Organismi Capifila di PI, Enti territoriali, Enti pubblici; Organismi di diritto pubblico con finalità di sviluppo locale;
- per l' Azione c): Regione Campania .

2. Condizioni di accesso alle risorse finanziarie della Misura 7.2.

Ai sensi di quanto stabilito dal C.d.P. e dalla presente Deliberazione di G.R., il Responsabile della Misura 7.2 procede all'ammissione a finanziamento sulle risorse finanziarie della Misura., subordinatamente alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni di procedibilità:

- stipula dell'Accordo di Programma dove è univocamente identificato il "Capofila della fase di attuazione" ;
- coerenza con gli obiettivi della Misura 7.2 del programma di utilizzo delle risorse della Misura, completo di quadro economico ed esteso per tutto l'arco temporale di attuazione del P.I., già presentato ai fini della stipula dell'Accordo di cui alla Deliberazione di G.R. N° 179 del 13 febbraio 2004 e trasmesso al Responsabile della Misura 7.2 dal soggetto "Capofila della fase di attuazione" all'atto della richiesta di ammissione a finanziamento;
- formale impegno al cofinanziamento da parte del Capofila per un valore che sia almeno pari al 15% del costo totale del programma, fatta eccezione per l'ipotesi in cui "Capofila della fase di attuazione" è la Regione Campania.

3. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie della Misura 7.2.

Il Responsabile della Misura 7.2 procede al trasferimento a favore del Capofila delle risorse assegnate, coerentemente con lo stato di avanzamento delle singole iniziative previste dal programma, con le seguenti modalità:

- un'anticipazione, pari al 50% del totale delle risorse assegnate, viene liquidata alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle risorse;

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

- il saldo, corrispondente al restante 50% delle risorse complessivamente assegnate, viene erogato previa rendicontazione del primo anticipo e attestazione da parte del Responsabile dell'Ufficio del Capofila, in qualità di responsabile del procedimento, di regolare esecuzione delle attività/operazioni individuate nel programma di utilizzo delle risorse, accertata dal Responsabile di Misura, a condizione che, da comprovata documentazione, risulti che il tetto di risorse assegnato al P.I. dalla relativa delibera di approvazione sia stato impegnato per un valore pari al 50% del suo ammontare complessivo e speso per un valore pari al 30%. Ai fini della rendicontazione, il Capofila, a supporto delle attestazioni di spesa, inoltra al Responsabile della Misura copia conforme all'originale della documentazione tecnico/amministrativo/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, comprensiva delle quietanze di pagamento. Nell'ipotesi in cui il "Capofila della fase di attuazione" sia un Ente locale, una Città Capoluogo o un altro Ente, condizione ulteriore per la liquidazione del saldo è che il Capofila abbia provveduto alla liquidazione della propria quota minima (15%) di cofinanziamento.

Costituisce motivo di revoca del suddetto finanziamento il mancato completamento degli interventi previsti dal P.I. nei tempi previsti dal relativo cronogramma: in tale ipotesi, la Regione procede al recupero delle somme su altri contributi concessi o da concedere al soggetto Capofila.

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

Parte II

Vademecum normativo.

1. Forniture di beni

1.1 Caratteri

Per "fornitura di beni" si intende ogni contratto a titolo oneroso avente per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, concluso per iscritto tra un fornitore e una amministrazione o un ente aggiudicatori.

La disciplina degli appalti pubblici di forniture è contenuta nel D.P.R. 18.4.1994, n. 573, per gli importi inferiori alla soglia comunitaria¹, e nel D. Lgs. 358/92, per quelli al di sopra .

Un'ulteriore fonte in materia è costituita dal D.P.R. 384/01 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia), da recepire a cura delle singole Amministrazioni destinatarie del provvedimento.

1.2 Normativa di riferimento.

- D.P.R. 573/94 e s.m.i. (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni.

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell'IVA. Tale limite è ridotto a 130.000 unità di conto europee per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti all'art. 10.

3. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti al comma 4.

4. Sono amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. La disciplina del presente regolamento non si applica alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

- Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia

¹ Vedi Appendice 1 pag. 14 .

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

uguale o superiore al controvalore in unità di conto europeo (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.

3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.

4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.

5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.

6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee.

• D.P.R. 384/2001 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia).

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 3. Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificialmente frazionata.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

2. Personale interno.

2.1 Caratteri.

Nell'ipotesi di disponibilità per gli Enti attuatori del P.I. di personale in servizio, le unità munite della qualifica necessaria vengono individuate e destinate all'espletamento delle attività finalizzate all'attuazione del P.I. con motivato atto di autorizzazione dell'Ufficio del Personale dell'Amministrazione di appartenenza.

2.2 Normativa di riferimento.

Secondo quanto disposto dal Reg. (CE) 1145/2003 Norma n. 11., punto 2.2 lett. a), sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi Strutturali *"le spese per stipendi, inclusi i contributi di previdenza sociale, sostenute per il personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per lo svolgimento dei compiti individuati dal punto 2.1"* del Reg.

Ai fini della rendicontazione di tali spese, è necessario dimostrare che le stesse siano state effettivamente sostenute dall'Amministrazione interessata.

Tale prova può essere costituita dai seguenti documenti, riportati in ordine preferenziale:

1. attestazione rilasciata dall'Ufficio del personale in cui sono indicati puntualmente i compensi ricevuti a vario titolo dal soggetto percipiente;
2. busta paga del dipendente contenente la specifica dei rimborsi riconosciuti per le singole attività svolte;
3. dichiarazione liberatoria rilasciata dal dipendente con la specifica degli importi ricevuti per le singole attività svolte.

3. Erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

3.1 Norma generale in materia di utilizzo delle risorse umane da parte della P.A.

- D.Lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")

"Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione"

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;*
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;*
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.*

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica."

"Articolo 7 - Gestione delle risorse umane

- 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.*
- 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.*
- 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.*
- 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.*
- 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."*

La deroga prevista dal citato art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 implica la possibilità che una pubblica amministrazione, ricompresa tra quelle destinatarie delle previsioni normative riportate in precedenza, ricorra a forme di erogazione dei servizi che contemplino l'utilizzo di professionalità esterne ai propri organici.

In via del tutto generale, le ipotesi concretamente realizzabili rientrano nelle seguenti categorie.

1. Affidamenti cd. "in house", in presenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria e desumibili, in via analogica, dall' art. 14 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella Legge n. 326 del 24 Novembre 2003;
2. Appalto di servizi;
3. Incarichi individuali di consulenza, con una specifica previsione per gli enti locali, contenuta nell'art. 110, comma 6, del Testo unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
4. Incarichi dirigenziali di alta specializzazione (cfr. art. 110 D.Lgs. 267/2000);

4. Affidamenti cd. "in house".

4.1 Caratteri.

Si tratta di ipotesi la cui configurazione è stata dettata, in tempi relativamente recenti, a partire da alcune sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, peraltro recepite dalla giurisprudenza italiana e, da ultimo, dallo stesso legislatore, seppur con riferimento ad uno specifico settore.

Sulla base delle "fonti" appena citate, si parla di affidamento *in house* allorché tra una pubblica amministrazione ed un soggetto da essa controllato si instauri un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi senza ricorrere alle regole dettate dalla disciplina di settore. La deroga ai principi della trasparenza, della parità di trattamento e alle regole in tema di libera prestazione dei servizi è giustificata, in tali casi, dal ricorrere delle seguenti condizioni:

- potere di controllo esercitato dalla P.A. committente sul soggetto prestatore, di natura ed intensità paragonabili a quello esercitato sulle proprie unità organizzative (dipendenza amministrativa);
- dipendenza economica del prestatore dalla P.A. committente, desumibile dalla circostanza che la maggior parte del suo fatturato viene realizzata per conto della seconda.

In presenza di tali presupposti, viene meno il carattere di terzietà del soggetto prestatore nei confronti della P.A. committente, ciò che giustifica il mancato ricorso alle norme in tema di appalti pubblici di

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

servizi. L'effettiva sussistenza delle citate condizioni deve essere attestata da specifico parere reso dal Ministero delle Politiche Comunitarie, in conformità a quanto disposto dal Complemento di Programmazione.

4.2 Normativa di riferimento.

Il primo e, finora, unico riferimento normativo in tema di affidamenti in house è costituito dall'art. 14 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella Legge n. 326 del 24 Novembre 2003. In realtà, la norma trova applicazione nei soli casi di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. Essa, tuttavia, costituisce un utile punto di riferimento per la materia in discorso, potendosi operare in via analogica un'estensione agli appalti di servizi dei principi ad essa sottesi.

5 Appalto di servizi.

5.1 Caratteri.

L'ipotesi dell'appalto di servizi, a rigore, non coincide del tutto con la fattispecie delineata dall'art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001, ma risulta ad essa complementare in un'ottica di interpretazione sistematica delle norme che presiedono all'erogazione, in senso lato, di servizi da parte della P.A. Per gli appalti di servizi di importo superiore al controvalore in Euro di 200.000 DPS² trova applicazione il D.Lgs. 17.3.1995, n. 157, così come modificato dal D.L.vo 25.2.2000, n.65; invece, per gli appalti "sotto soglia", per i quali non esiste alcuna specifica disciplina, si fa generalmente riferimento al RD 827/1924 (Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato) nonché, in via di applicazione analogica, al D.P.R. 573/94.

Va, altresì, ricordato il già citato D.P.R. 384/01 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia), da recepire a cura delle singole Amministrazioni destinatarie del provvedimento.

5.2 Normativa di riferimento.

- D.P.R. 573/94 e s.m.i. (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).
- D.P.R. 384/2001 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia).
- D.Lgs. 157/95 e s.m.i. ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 06.05.1995).

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.

3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente

² Vedi Appendice 1 pag. 14

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore a 200.000 euro.

4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.

Art.2 - Amministrazioni aggiudicatrici (1)

1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta' da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b). (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25.02.2000, n. 65 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

(2) Allegato 7

Organismi di diritto pubblico di cui all'art.2

Organismi:

Società "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.

Categorie:

Autorità portuali;

Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Consorzi per le opere idrauliche;

Università statali, Istituti universitari statali;

Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;

Enti di ricerca e sperimentazione;

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

Consorzi di bonifica;

Enti di sviluppo o di irrigazione;

Consorzi per le aree industriali;

Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;

Enti culturali e di promozione artistica.

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

6. Incarichi individuali di consulenza.

6.1 Caratteri.

Interessano esperti di provata competenza e richiedono la preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

6.2 Normativa di riferimento.

Art. 2222 Codice Civile (Contratto d'opera. - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV).

Art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 per le PP.AA. in genere.

Art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali):

"Articolo 110. Incarichi a contratto.

(omissis...)

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".

7. Incarichi dirigenziali di alta specializzazione.

7.1 Caratteri.

Presentano forti analogie con gli incarichi delineati sub 6.1, con la differenza che nell'ipotesi in discorso si fa riferimento a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, chiamati a ricoprire ruoli di tipo dirigenziale o di responsabilità di servizi e uffici.

7.2 Normativa di riferimento.

"Articolo 19 D.Lgs. 165/2001 - Incarichi di funzioni dirigenziali.

(omissis)

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."

"Articolo 110 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) - Incarichi a contratto.

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

2. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. (comma così modificato dall'art. 51, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).*

3. *I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.*

4. *Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie*

5. *Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico."*

(omissis...)

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

Appendice 1

Comunicato Ministero economia e finanze 3 gennaio 2004

Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.

(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'[art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358](#), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'[art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell'[art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158](#), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 12 dicembre 2003, n. 14094 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori - di cui alla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con [d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554](#) - forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie:

- 1) euro 5.000.000;
- 2) euro 200.000;
- 3) euro 750.000;
- 4) euro 400.000;
- 5) euro 600.000;

soglie WTO-GPA:

- 1) DSP 130.000 = euro 154.014; (1)
- 2) DSP 200.000 = euro 236.945; (2)
- 3) DSP 400.000 = euro 473.890;
- 4) DSP 5.000.000 = euro 5.923.624. (3)

(1) soglia per servizi e forniture dei ministeri e delle amministrazioni centrali.

(2) soglia per servizi e forniture delle altre amministrazioni aggiudicatrici.

(3) soglia per appalti di lavori.

REGIONE CAMPANIA. UNITA' PROGETTI INTEGRATI

Linee Guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2 - *Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale*. Definizione delle procedure per l'utilizzo della Misura ed individuazione della normativa di riferimento in materia di forniture di beni, erogazione di servizi e prestazioni d'opera professionali.

Appendice 2

DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (DSP)

Unità di conto istituita nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale, assoggettata a quotazione giornaliera.

Francese: DROITS SPECIAUX DE PRELEVEMENT

Inglese: SPECIAL DRAWING RIGHT

Tedesco: Anleiherecht, speziell